

**REGOLAMENTO (CEE) N. 705/92 DELLA COMMISSIONE**

del 20 marzo 1992

**recante modifica del regolamento (CEE) n. 606/86 che determina le modalità di applicazione del meccanismo complementare agli scambi di prodotti lattiero-caseari importati in Spagna dalla Comunità dei Dieci e dal Portogallo**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

namiento omogeneo del mercato spagnolo, è opportuno sostituire l'attuale frazionamento trimestrale con il frazionamento mensile ;

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 83,

visto il regolamento (CEE) n. 569/86 del Consiglio, del 25 febbraio 1986, che determina le regole generali di applicazione del meccanismo complementare applicabile agli scambi<sup>(1)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 3296/88<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 7, paragrafo 1,

considerando che il Consiglio ha escluso il latte e la crema di latte in piccoli imballaggi dall'elenco dei prodotti assoggettati al meccanismo complementare applicabile agli scambi che protegge il mercato portoghese ; che il mercato portoghese sarà completamente integrato nel mercato comunitario per gli scambi di tali prodotti ; che, stando così le cose, l'unicità del mercato comunitario deve prevalere sull'obiettivo del mantenimento delle correnti tradizionali di scambio ; che è pertanto opportuno sopprimere la separazione tracciata all'interno del massimale indicativo, per le importazioni in Spagna di latte e crema di latte in piccoli imballaggi, a seconda che questi prodotti provengano dalla Comunità dei Dieci o dal Portogallo ;

considerando che il regolamento (CEE) n. 606/86 della Commissione<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 63/92<sup>(4)</sup>, stabilisce, nel quadro del massimale indicativo per le spedizioni di prodotti lattiero-caseari in Spagna, due quantitativi, uno per i prodotti provenienti dalla Comunità dei Dieci e l'altro per i prodotti provenienti dal Portogallo ; che nell'ambito del massimale sono stati riservati quantitativi specifici al Portogallo per evitare modifiche negli scambi tradizionali di prodotti lattiero-caseari nella Comunità ; che, per agevolare l'approvvigio-

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

*Articolo 1*

Il regolamento (CEE) n. 606/86 è così modificato :

1) All'articolo 2 :

a) il testo del paragrafo 1 è sostituito dal seguente :

« 1. Il quantitativo massimo per il quale possono essere rilasciati certificati ogni mese ammonta ad un dodicesimo dei quantitativi indicati nell'allegato. » ;

b) al paragrafo 2, il termine « trimestrale » è sostituito dal termine « mensile ».

2) All'articolo 3, paragrafo 1, primo comma, i termini « trimestrale » e « trimestre » sono sostituiti dai termini « mensile » e « mese ».

<sup>(1)</sup> GU n. L 55 dell'1. 3. 1986, pag. 106.<sup>(2)</sup> GU n. L 293 del 27. 10. 1988, pag. 7.<sup>(3)</sup> GU n. L 58 dell'1. 3. 1986, pag. 28.<sup>(4)</sup> GU n. L 6 dell'11. 1. 1992, pag. 24.